CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 237 (Codice penale militare di guerra)

Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Primo — Della giurisdizione militare di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-237-transito-o-soggiorno-dei-corpi-nazionali-di-spedizione-in-territorio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it